

N.R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di [REDACTED]**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di [REDACTED], in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. [REDACTED], ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n.5950 del Ruolo procedimenti sommari di cognizione ex art.702-bis c.p.c. dell'anno 2022 e promossa

**da**

[REDACTED], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell'art.86 c.p.c.;

**ricorrente**

**contro**

**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di [REDACTED];

**resistente contumace**

OGGETTO: ALTRI ISTITUTI E LEGGI SPECIALI.

\*\*\*

1. Con ricorso ex art.702-bis, c.p.c., [REDACTED] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 DPR. n.115/2002 e 15, d.lgs. n.150/2011, avverso il decreto del GIP presso l'intestato Tribunale emesso in data 27.12.2022 (depositato e notificato a mezzo pec all'odierno ricorrente in pari data), con

il quale lo stesso liquidava al ricorrente, per l'attività di difensore d'ufficio svolta in sede penale, la somma di euro 270,00, oltre accessori di legge e, per l'attività di recupero del credito ex art.116, D.P.R. n.115/2002, l'importo di euro 300,00.

1.2. A fondamento del ricorso proposto, parte ricorrente eccepiva:

- che nell'ambito del procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. presso il Tribunale di [REDACTED], a carico della [REDACTED] [REDACTED], l'Avv. [REDACTED], nominato difensore d'ufficio dell'indagata relativamente alla fase delle indagini preliminari, espletava attività difensiva svolta in favore della predetta assistita;

- che non avendo ricevuto dall'assistita il compenso professionale dovuto per la fase processuale espletata, nonché il rimborso delle spese vive affrontate, il difensore d'ufficio era costretto ad agire nei confronti della stessa, ai sensi dell'art. 116, D.P.R. 115/2002;

- che quindi, l'Avv. [REDACTED], richiesto ed ottenuto il parere di congruità, di cui all'art. 636, c.p.c., dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED], previo pagamento dell'importo di euro 8,80 per rimborso spese di spedizione, agiva per ingiunzione avanti al Giudice di Pace di [REDACTED], ottenendo, nell'ambito del proc. civ. n. [REDACTED], il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], provvedimento che, ritualmente notificato, non veniva opposto nei successivi 40 giorni e veniva, quindi, munito di formula esecutiva in data 4.07.2022;

- che, in seguito, il ricorrente, non avendo ottenuto il pagamento del dovuto, redigeva atto di preceppo e l'atto veniva notificato dal difensore in proprio, a mezzo del servizio postale,



ai sensi della legge n.53/1994, con esborso di euro 10,55 per spese di spedizione ed euro 2,58 per diritti di notifica ex D.M. Grazia e Giustizia 27.05.1994, per un totale di euro 13,13; atto che si doveva considerare notificato per compiuta giacenza in data 22.07.2022;

- che, in data 11.08.2022, il ricorrente si recava presso l'U.N.E.P. della Corte di Appello di [REDACTED], ove chiedeva effettuarsi tentativo di pignoramento mobiliare nei confronti della debitrice;

- che, in data 5.9.2022, il ricorrente ritirava presso l'U.N.E.P. il predetto atto, apprendendo che l'Ufficiale Giudiziario si era recato in data 31.08.2022 presso l'abitazione della debitrice, trovando il domicilio chiuso;

- che, con riferimento alla fase delle indagini preliminari del procedimento penale de quo, l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione in data 5.09.2022;

- che con decreto del 27.12.2022, il GIP presso l'intestato Tribunale, [REDACTED], dando atto che l'Avv. [REDACTED] aveva "allegato documentazione atta a comprovare di aver esperito i rimedi previsti dalla legge per il recupero professionale del credito professionale con esito negativo ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002", liquidava a titolo di compenso professionale per l'attività svolta in sede penale l'importo di euro 270,00, oltre accessori di legge, e per l'attività di recupero ex art. 116, D.P.R. 115/2002 l'importo di euro 300,00 liquidato dal Giudice di Pace di [REDACTED] con il decreto ingiuntivo;

- che il decreto di liquidazione opposto doveva essere in parte riformato, posto che: - non disponeva il rimborso dalle spese vive

esenti anticipate dal medesimo professionista, pari a complessivi euro 44,15, dovute quindi, a mente dell'art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n° 55/2014; - non liquidava il compenso del difensore d'ufficio per l'attività espletata in sede di tentativo di recupero del credito professionale, con riguardo al compenso professionale dell'atto di pregetto e del tentativo di pignoramento mobiliare, pari ad euro 660,00, oltre accessori.

Il Ministero resistente rimaneva contumace.

Il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso in via cartolare con note depositate ex art. 127 ter c.p.c..

\*\*\*

2. Alla luce della documentazione depositata, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Con riferimento al mancato riconoscimento del rimborso delle spese vive anticipate dal difensore nell'esercizio dell'attività professionale svolta, si osserva quanto segue.

L'art.2, c.2, D.M. Giustizia n.55/2014, recante le disposizioni dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabilisce che la liquidazione, da una parte, del compenso professionale del difensore e, dall'altra, del rimborso forfettario delle spese di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, deve essere accompagnata anche dal "rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni".

Nel caso di specie, il decreto di liquidazione opposto, pur liquidando la somma di euro 270,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, in favore dell'Avv. [REDACTED], ha omesso di liquidare le spese vive esenti sostenute dal ricorrente

nell'ambito dell'attività professionale svolta, pur documentate nella medesima sede.

Risulta agli atti provato, infatti, come [REDACTED], quale difensore d'ufficio dell'indagata [REDACTED], in conseguenza della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico della propria assistita, abbia, nell'ordine: - operato l'esborso di euro 6,50 per l'invio, in data 25.8.2021, di informativa all'assistito a mezzo raccomandata a/r n.153744711990-4; - corrisposto, in data 3.9.2021, l'importo di euro 15,72 per i diritti di copia degli atti relativi alle indagini preliminari.

Alla luce di quanto sopra esposto, legittimo risulta il riconoscimento in favore del ricorrente della somma di euro 22,32, quale rimborso dei predetti emolumenti e, quindi, pari alle spese vive esenti sostenute dal difensore e correttamente documentate.

2.3. Con riguardo al compenso professionale relativo al tentativo di recupero del credito professionale del difensore d'ufficio ex art.116, D.P.R. n.115/2002, risulta come il GIP dell'intestato Tribunale abbia liquidato esclusivamente il compenso concernente la procedura monitoria intentata nei confronti di [REDACTED] (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), nulla riconoscendo: - l'importo di euro 8,80 per il rimborso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di [REDACTED] delle spese relative al parere di congruità della parcella ex art.636 c.p.c.; - il pagamento di euro 13,13, effettuato, in data 5.7.2022 per la notifica in proprio dell'atto di preceppo, di cui euro 10,55 per spese di spedizione ed euro 2,58 per diritti di notifica ex D.M. 27.5.1994 (cfr. doc.1 fascicolo di parte ricorrente); gli onorari per l'atto di preceppo e il tentativo di pignoramento

mobiliare; attività, queste, la cui effettuazione veniva comunque documentata in sede di istanza di liquidazione, con conseguente richiesta in detta sede della corresponsione del relativo onorario.

Sul punto, si richiama quanto pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale "il difensore d'ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art.116 D.P.R. n.115 del 2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato. Ne consegue che in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, il giudice è tenuto a verificare se il difensore ha dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali e, dinanzi al dubbio sulla sufficienza della prova richiesta, deve fare uso dei poteri accordati dall'art.15 del D.lgs. n.150 del 2011" (cfr. ex pluribus, Cass. n.7275/2023).

Ne consegue che il ricorrente avrà, altresì, diritto alla liquidazione del compenso professionale relativo alle predette attività e, segnatamente: - euro 135,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, ai sensi del D.M. n.55/2014, in relazione al compenso professionale concernente

l'atto di precesto del 5.7.2022, ritualmente notificato; - euro 525,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, ai sensi del D.M. n.55/2014, concernente il compenso professionale per il tentato pignoramento presso il debitore, come da verbale negativo del 31.8.2022 (doc. n.1 fascicolo parte ricorrente); euro 35,06 per le spese sopra indicate; per un totale di euro 695,06, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.

Complessivamente, al ricorrente spetta l'importo di euro 717,38 (695,06 più 22,32)

2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art.91 c.p.c. e sono liquidate seguendo lo scaglione di valore con riferimento alle fasi studio, trattazione e decisione, limitatamente a quest'ultima applicandosi la massima riduzione, in ragione della contenuta attività.

In merito alle spese di registrazione della presente ordinanza decisoria, si evidenza come le stesse seguano, del pari delle spese di lite, il principio di soccombenza, restando dunque a carico di parte soccombente, pur sussistendo la solidarietà del relativo pagamento in capo a tutte le parti in causa, ai sensi dell'art.57, D.P.R. n.131/1986.

P.Q.M.

Il Tribunale di [REDACTED], visti gli artt.15, D.lgs. n.150/2011 e 702-ter c.p.c.,

- 1) In accoglimento del ricorso ed a modifica dell'impugnato provvedimento del 27.12.2022 liquida in favore dell'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] l'ulteriore importo di euro 717,38 oltre rimborso forfettario al 15% sull'importo di euro 695,06, oltre accessori come per legge, per l'incarico difensivo conferito nell'ambito del

procedimento penale n. [REDACTED] R.G.N.R. Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di [REDACTED] a titolo di rimborso spese vive e  
delle spese di recupero del credito.

2) Condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a  
[REDACTED], a titolo di rimborso delle spese di lite, la  
somma di euro 362,00 per compenso professionale, oltre rimborso  
forfettario al 15%, IVA e CPA.

[REDACTED], il 19.10.2023

Il Giudice

dott. [REDACTED]  
(atto sottoscritto digitalmente)